

## proposta di atto amministrativo n. 75/07

a iniziativa della Giunta regionale  
*presentata in data 5 dicembre 2007*

---

ORGANIZZAZIONE SU AREA VASTA DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI  
DELL'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE (ASUR), NELL'AMBITO  
DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

---

## IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso:

che la legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del servizio sanitario regionale) ha istituito l'ASUR, articolata in 13 zone i cui ambiti territoriali sono definiti dalla legge stessa e dotate di autonomia gestionale e tecnico professionale;

che la delibera della Giunta regionale 28 dicembre 2005, n. 1704 recante le modalità di esercizio delle funzioni dell'ASUR al termine del periodo transitorio successivo alla data di entrata in vigore della legge regionale, ha individuato un riferimento sovrazonale, definito di area vasta, per l'esercizio di funzioni amministrative, tecniche e logistiche non opportunamente esercitabili in sede centrale, in modo da garantire l'integrazione tra più zone con ambiti territoriali confinanti, secondo parametri definiti successivamente con delibera della Giunta regionale 8 maggio 2006, n. 511 che ha individuato 5 aree vaste;

che la delibera della Giunta regionale 19 giugno 2006, n. 729 adottata su proposta del direttore generale dell'ASUR, ha poi indicato le zone territoriali capofila di ciascuna area vasta e conseguentemente i relativi direttori hanno assunto il ruolo di coordinatori per l'area vasta medesima;

che con deliberazione del Consiglio regionale 31 luglio 2007, n. 62 è stato approvato il Piano sanitario 2007/2009, secondo il quale l'assetto del servizio sanitario regionale è fortemente orientato verso un sistema clinico ed amministrativo a rete in area vasta, con determinazione preventiva della

domanda e dimensionamento conseguente dell'offerta sanitaria regionale;

che la stessa deliberazione ha stabilito la presentazione al Consiglio da parte della Giunta regionale di una proposta organica di revisione dei provvedimenti inerenti l'organizzazione in area vasta, volta in particolare a disciplinare:

- a) le competenze del coordinatore di area vasta;
- b) la funzione di programmazione delle zone/aree vaste e la sua applicazione;
- c) il ruolo della Conferenza dei Sindaci di zona in rapporto alle dimensioni di area vasta;
- d) gli indirizzi organizzativi e gestionali delle strutture di supporto in area vasta;
- e) il monitoraggio della funzionalità dell'organizzazione su area vasta;

Vista la proposta della Giunta regionale;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d), della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente del servizio salute, nonché l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione, resi nella proposta della Giunta regionale;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

## D E L I B E R A

di adottare gli indirizzi concernenti: "Organizzazione su area vasta dell'esercizio delle funzioni dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR), nell'ambito del servizio sanitario regionale", contenuti nell'allegato che forma parte integrante del presente atto.

**ORGANIZZAZIONE SU AREA VASTA DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI  
DELL'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE (ASUR), NELL'AMBITO  
DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE**

**1) FUNZIONI ESERCITATE DALL'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE (ASUR)**

Sono esercitate in maniera centralizzata le funzioni concernenti:

- a) l'indirizzo, la valutazione ed il controllo;
- b) la regolazione dell'assetto organizzativo e del funzionamento aziendale, nonché il coordinamento complessivo del sistema operativo gestionale;
- c) gli indirizzi relativi alle negoziazioni con le organizzazioni sindacali;
- d) la contabilità e il bilancio;
- e) il contenzioso e la consulenza legale;
- f) il coordinamento dell'esercizio delle funzioni su area vasta, d'intesa con i coordinatori d'area vasta e con il concorso del collegio dei direttori di zona;
- g) la gestione del patrimonio immobiliare, relativamente agli atti di disposizione concernenti l'alienazione, la permuta e la costituzione di diritti reali;
- h) l'affidamento e la gestione della tesoreria unica;
- i) la gestione del sistema informativo;
- j) il controllo di gestione.

Tali funzioni possono essere esercitate mediante i centri servizi e le strutture zonali idonee ad espletarle per l'intero ambito aziendale.

Mediante appositi regolamenti, al fine di rendere effettivo il decentramento delle funzioni idonee ad implementare il sistema organizzativo a rete e delle connesse responsabilità, l'ASUR adegua l'organizzazione interna al principio di separazione tra le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo dell'organo di vertice e le funzioni del collegio dei direttori d'area vasta, del relativo coordinatore, dei direttori di zona e dei dirigenti.

Il direttore generale dell'ASUR trasmette alla Regione gli atti di alienazione aventi un valore superiore ad euro 100.000,00, ai fini dell'esercizio da parte della Giunta regionale del potere di sospendere o modificare gli atti medesimi secondo quanto previsto dall'articolo 20, comma 5, della legge regionale 19 novembre 1996, n. 47.

Anche per le aziende del servizio sanitario regionale, in relazione al combinato disposto degli articoli 3 e 31 della legge regionale 5 novembre 1992, n. 49, le spese in economia sono ammesse entro il limite di cinquantamila euro.

## **2) FUNZIONI ESERCITATE DALLE ZONE TERRITORIALI**

Le zone territoriali programmano ed erogano i servizi sanitari e socio-sanitari nel rispettivo ambito, secondo quanto previsto dall'articolo 9 della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13. Ogni zona territoriale è dotata di autonomia gestionale e tecnico professionale nel rispetto della programmazione aziendale e di area vasta, è soggetta a rendicontazione analitica, dà corso alle procedure ed agli atti finalizzati all'instaurazione con i terzi di rapporti giuridici aventi valenza zonale.

Ogni direttore di zona assicura la gestione complessiva nell'intero ambito territoriale, con riferimento alle funzioni di cui all'articolo 10 della legge regionale 13/2003. Il direttore di zona, in particolare, ha la piena titolarità della gestione del personale, della contrattazione di secondo livello, che sottoscrive in via definitiva, nonché della definizione della dotazione organica della zona medesima, sulla base degli indirizzi aziendali.

Le funzioni non riservate espressamente dalla legge regionale al direttore di zona sono esercitate dai dirigenti, ai quali è riconosciuta autonomia gestionale e operativa in relazione ai compiti della struttura organizzativa cui sono preposti, compreso il potere di adottare atti a rilevanza esterna.

Possono essere svolte a livello di zona territoriale le funzioni tecnico-amministrative più opportunamente presidabili a tale livello, definite dall'atto aziendale.

Gli atti a rilevanza esterna dei dirigenti sono assunti in base ai regolamenti aziendali.

## **3) FUNZIONI ORGANIZZATE SU AREA VASTA**

Al fine del recupero di economie di scala e della valorizzazione del confronto con le componenti sociali, quale garanzia della crescita equilibrata in rete del sistema, sono organizzate a livello di area vasta, secondo l'individuazione di cui alla delibera della Giunta regionale 511/2006, le attività volte alla ricerca di sinergie interzonali e alla massimizzazione della qualità nell'erogazione dei servizi di cura e assistenza.

Per assicurare la programmazione e il coordinamento delle attività suddette è costituito il collegio dei direttori di area vasta, composto dai direttori delle zone territoriali interessate e presieduto dal coordinatore nominato dalla Giunta regionale, su proposta del direttore generale dell'ASUR. Il collegio supporta il coordinatore nell'esercizio delle funzioni di competenza e propone le iniziative di sviluppo e di miglioramento da adottare nell'erogazione dei servizi.

Il coordinatore in particolare, ai fini dell'esercizio della funzione di programmazione intermedia esercitata a questo livello, adotta, su proposta del collegio, il Piano di area vasta, redatto in coerenza con gli obiettivi definiti dal Piano sanitario regionale del quale assume i riferimenti temporali. Il Piano è approvato dal direttore generale dell'ASUR.

Sono gestite a livello di area vasta le attività tecnico-amministrative concernenti:

- a) l'acquisto di beni e servizi, nei limiti stabiliti dal regolamento aziendale;
- b) la gestione dei magazzini e della logistica;
- c) l'esecuzione di lavori, compresa la gestione delle relative procedure di appalto, nei limiti stabiliti dal regolamento aziendale;
- d) la gestione del patrimonio immobiliare, con riferimento agli atti di disposizione diversi da quelli indicati alla lettera g) del punto 1);
- e) il supporto alla gestione del sistema informativo;
- f) il supporto al controllo di gestione aziendale.

Le funzioni sopra indicate sono esercitate in ciascuna area vasta mediante i centri servizi, istituiti dal direttore generale dell'ASUR, sentito il collegio dei direttori di area vasta, in modo da valorizzare le competenze delle strutture delle zone territoriali dell'ASUR.

Sono gestite inoltre a livello di area vasta, tramite i dipartimenti sovrazionali previsti dall'articolo 6 della legge regionale 13/2003, le funzioni in materia di assistenza sanitaria concernenti:

- a) la realizzazione del sistema dipartimentale dell'assistenza ospedaliera e le politiche di investimento strutturale;
- b) la realizzazione del sistema dell'emergenza-urgenza;
- c) l'organizzazione dipartimentale delle attività territoriali, di integrazione socio sanitaria, di continuità dell'assistenza e le risorse dedicate;
- d) la definizione del nuovo sistema di prevenzione e le risorse dedicate.

I dipartimenti sovrazionali sono individuati dal direttore generale dell'ASUR, sentito il collegio dei direttori di area vasta, di norma con riferimento all'intero territorio dell'area vasta medesima.

In base alle indicazioni del Piano sanitario regionale e al fine di assicurare, mediante l'organizzazione a rete delle prestazioni e dei servizi, il rispetto della dignità della persona, l'equità nell'accesso e la continuità dei percorsi assistenziali, la qualità e l'appropriatezza delle cure secondo il disposto dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 13/2003, le funzioni dell'ASUR organizzate a livello di area vasta sono svolte in stretto raccordo con le Aziende ospedaliere e l'INRCA, in modo da realizzare l'integrazione funzionale in rete e il massimo coordinamento operativo in ambito clinico e tecnico-amministrativo. Tale coordinamento è assicurato dal "Coordinamento strategico" e dalle "Cabine di regia" di cui alla delibera della Giunta regionale 1115/2007.

I responsabili dei centri servizi e dei dipartimenti sanitari sovrazonali sono nominati dal direttore generale dell'ASUR, sentito il coordinatore di area vasta.

I responsabili dei centri servizi e dei dipartimenti sanitari sovrazonali sono coordinati dal coordinatore di area vasta e rispondono al direttore generale dell'ASUR, ai sensi del decreto legislativo 502/1992.

Presso ciascuna area vasta è istituita la Conferenza dei Sindaci di area vasta, composta dalle Conferenze dei Sindaci delle zone territoriali comprese nell'area vasta medesima. La Conferenza opera quale strumento di raccordo tra il collegio dei direttori di area vasta e le Conferenze dei Sindaci di zona, con funzioni propositive e consultive.

#### **4) IMPUTAZIONE DEGLI ATTI**

Il direttore generale provvede a delegare l'esercizio delle funzioni ai fini dell'attuazione della presente deliberazione.

Gli atti con efficacia esterna, adottati dai soggetti individuati nell'ambito dei regolamenti e delle deleghe attribuite per l'esercizio delle funzioni di cui ai punti 1), 2) e 3), nonché i conseguenti effetti, sono imputati all'ASUR.

#### **5) MONITORAGGIO**

La Giunta regionale effettua il monitoraggio della funzionalità dell'organizzazione su area vasta ai fini della valutazione del raggiungimento degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità nell'ambito delle funzioni e dei processi di competenza, tramite la rilevazione periodica dello stato di attuazione della presente deliberazione e l'individuazione di specifici indicatori economici e di attività.